



COMUNE DI MONTIANO

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 30/05/2022 – delibera numero 21

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – PRESA ATTO PEF 2022 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno **(2022)**, il mese di **Maggio**, il giorno **trenta**, si è adunato il Consiglio, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede **Fabio Molari – Sindaco**

Assiste il **Segretario Comunale dott.ssa Manuela Lucia Mei**

NOMINATIVO		NOMINATIVO	
MOLARI FABIO	P	ZOFFOLI DAVIDE	P
PEDRELLI ENRICO MARIA	P	BIONDI RUBEN	A
POLLINI VINCENZO	P	ZOFFOLI LORIS	P
ZANOTTI GLORIA	A	FAEDI AUGUSTA	P
CAGUANA PINGUIL SEGUNDO MANUEL	P	FABBRI LISA	P
FAEDI SIMONA	P		

Presenti: n. 9 - Assenti: n. 2

*La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi degli artt. 28 bis e sgg del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: POLLINI VINCENZO, CAGUANA PINGUIL SEGUNDO MANUEL, FABBRI LISA

Sono presenti gli Assessori: RIDOLFI RENATO, RUSCELLI MAURO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, della Legge n. 147/2013, ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata prevedendo l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- al comma 666 prevede l'applicazione anche in vigore TARI del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. detta "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR e MTR-2) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RICHIAMATI:

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, così come successivamente modificata con delibere n. 238/2020 e 493/2020, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- ARERA con Determinazione n. 2/DRIF/2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la citata determinazione n. 443/2019/R/RIF (MTR) e ha definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari (PEF);
- la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
- la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
- la deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

RICHIAMATI INOLTRE:

- il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni così come modificato a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
- Il “Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/05/2020;

- il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione dell'ATO Forlì-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- L'art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 22 Dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con Legge 25 Febbraio 2022 n. 15 ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2022;
- La Circolare n. 19 del 2 marzo 2022 del Ministero dell'Interno prende atto del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione sopra richiamato.
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – , così come integrato con il Decreto "Aiuti" in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale, prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
- L'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, così come integrato con Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, prevede che "in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente approvato in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

PRESO QUINDI ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Montiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO CHE:

- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- il Consiglio locale di ATERSIR ha espresso parere favorevole alla proposta Piani Economici finanziari (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da ARERA, relativo al Comune di Montiano;
- successivamente il Consiglio d'ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) ha approvato e validato la proposta di **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 del Comune di Montiano secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2)** ed oggetto di parere favorevole del Consiglio Locale di cui sopra, in corso di pubblicazione all'albo pretorio.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 21/06/2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e sono state concesse agevolazioni alle utenze sia domestiche che non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19;

PRESO ATTO CHE:

- la Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.

- con riferimento alle entrate da recupero evasione (una delle componenti delle detrazioni di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020) la circolare Anci Emilia Romagna – Atersir del 26 novembre 2020 prot. 170, ha chiarito che: *“Inoltre, si ritiene che tale vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell'avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell'evasione, al fine di attenuare nel tempo le tariffe. È evidente, infatti, che l'impiego di ammontari significativi di recupero dell'evasione possono creare dei picchi di riduzione di tariffe, non facilmente replicabili gli anni successivi. È quindi opportuno “spalmare” gli extra gettiti su più anni, in coerenza con quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida alla redazione del regolamento e PEF TARES”;*

VALUTATO OPPORTUNO portare le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 lato Comune ad Euro complessivi **14.959,00** così come di seguito dettagliati:

- Contributo MIUR per scuole statali	-376,00
- Recupero evasione TARI (consuntivo 2020-2021)	- 14.583,00

RISCONTRATO CHE il costo totale del Piano Economico Finanziario 2022 da finanziare mediante tariffa TARI e calcolato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-2 risulta essere pari ad **Euro 202.893,00** a cui devono aggiungersi le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 e le scontistiche per Compostaggio, avvio al recupero e Raccolta differenziata;

PRESO ATTO che il **montante TARI 2022** da coprire con le tariffe TARI 2022 è quindi pari **ad Euro 191.356,24** ed è così composto:

- Costi lato Gestore (al netto di IVA)	165.846,00
- Costi lato	37.047,00
- Contributo MIUR per scuole statali	-376,00
- Recupero evasione TARI (consuntivo 2020-2021)	-
14.583,00	
- Sconti per utenze domestiche e non domestiche	

RITENUTO di mantenere ai fini dell'applicazione delle tariffe TARI 2022 la stessa ripartizione in categorie delle utenze domestiche e non domestiche dell'anno precedente come da DPR 158/1999 per Enti sotto i 5.000 abitanti, peraltro uguale a quella già adottata dal Comune nel 2013 per la TARES, e negli anni precedenti dalle competenti autorità (ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) per l'applicazione della TIA, senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n.158/1999;

RITENUTO di confermare il riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberate dalle competenti autorità (Comune di Montiano / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) e di seguito indicate:

USO	TOTALE COSTI
Uso domestico	80%
Uso non domestico	20%

PRESO ATTO che il riparto tra costi fissi e costi variabili in conformità alle risultanze del PEF (Piano Economico Finanziario) elaborato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-2 secondo le disposizioni di ARERA è il seguente:

USO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Uso domestico	42,00%	58,00%
Uso non domestico	42,00%	58,00%

RITENUTO inoltre, di fissare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberata dalle competenti autorità (Comune di Montiano / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena);

RITENUTO pertanto necessario per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 deliberare la conformità al predetto PEF delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 che introduce sostanziali modifiche all'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali prevedendo in particolare che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) (comma 15);

· Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.(comma 15-bis);

· A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (comma 15-ter).

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2022-2024, relativamente alle entrate e alle spese dell'anno 2022 di cui ai competenti capitoli collegati alla gestione Tari e che con la variazione di bilancio in data odierna sono assestate le relative previsioni;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;

Acquisito il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Acquisiti in via preliminare i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000 di seguito riportati;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e

tenuto conto del parere del Settore Tutela Ambiente e Territorio dell'Unione dei Comuni Valle Savio;

Udita la discussione come di seguito riportata:

OMISSIS...

La votazione, espressa per appello nominale, registra il seguente esito:

SI	MOLARI FABIO
SI	PEDRELLI ENRICO MARIA
SI	POLLINI VINCENZO
//	ZANOTTI GLORIA
SI	CAGUANA PINGUIL SEGUNDO MANUEL
SI	ZOFFOLI DAVIDE
//	BIONDI RUBEN
SI	ZOFFOLI LORIS
SI	FAEDI AUGUSTA
SI	FABBRI LISA
SI	FAEDI SIMONA

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9

Favorevoli:**UNANIMITA'**

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" per l'anno 2022, come da allegati: alla lettera "A" (utenze domestiche) e alla lettera "B" (utenze non domestiche), che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto. Con l'approvazione delle misure di tariffa di cui ai citati allegati si intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** che le tariffe TARI così determinate sono conformi al Piano Economico Finanziario 2022 deliberato da ATERSIR nella seduta di consiglio d'ambito del 16 Maggio 2022 in corso di pubblicazione;
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" di cui al presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
4. **DI PRENDERE ATTO CHE** con deliberazione del Consiglio d'ambito, n. 11 del 11/04/2021, avente ad oggetto: *"Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA"* ATERSIR ha stabilito di

non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022, riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF

5. **DI DARE ATTO** infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

La votazione dell'immediata esecutività, espressa per appello nominale, registra il seguente esito:

SI	MOLARI FABIO
SI	PEDRELLI ENRICO MARIA
SI	POLLINI VINCENZO
//	ZANOTTI GLORIA
SI	CAGUANA PINGUIL SEGUNDO MANUEL
SI	ZOFFOLI DAVIDE
//	BIONDI RUBEN
SI	ZOFFOLI LORIS
SI	FAEDI AUGUSTA
SI	FABBRI LISA
SI	FAEDI SIMONA

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9

Favorevoli: **UNANIMITA'**

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Fabio Molari

Il Segretario Comunale
Manuela Lucia Mei

TARI 2022 Allegato "A"

COMUNE DI MONTIANO - UTENZE DOMESTICHE

**Ripartizione costi 80-20 fra utenze domestiche/non domestiche e
42-58 fra quota fissa e variabile Kc Kd da metodo MTR ARERA**

Comp.	Ka	Kb	Q.fissa [€/mq] 2022	Q.var. (€) 2022
1	0,84	0,80	0,49 €	56,88 €
2	0,98	1,80	0,57 €	127,98 €
3	1,08	2,05	0,62 €	145,75 €
4	1,16	2,20	0,67 €	156,42 €
5	1,24	2,90	0,72 €	206,19 €
6	1,30	3,40	0,75 €	241,74 €

TARI 2022 Allegato "B"

COMUNE DI MONTIANO - UTENZE NON DOMESTICHE

Ripartizione costi 80-20 fra utenze domestiche/non domestiche e
42-58 fra quota fissa e variabile Kc Kd da metodo MTR ARERA

cod.	Descrizione	Kc	Kd	Q. Fissa [€/mq] 2022	Q. Variabile [€/mq] 2022	Quota Tot. Tari [€/mq] 2022
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,42	0,60	1,02
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,43	3,50	1,01	1,39	2,40
3	Stabilimenti balneari	0,60	4,90	0,86	1,20	2,06
4	Esposizioni, autosaloni	0,82	6,73	0,59	0,82	1,41
5	Alberghi con ristorante	0,64	5,22	1,82	2,52	4,34
6	Alberghi senza ristorante	0,51	4,22	1,24	1,72	2,96
7	Case di cura e riposo	1,64	13,45	1,30	1,80	3,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,08	8,88	1,54	2,14	3,68
9	Banche ed istituti di credito	1,00	8,20	0,79	1,10	1,89
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,07	10,55	1,52	2,10	3,62
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	2,08	2,87	4,95
12	Attività artigianali tipo botteghe, (falegname, idraulico)	0,61	5,03	1,20	1,66	2,86
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	1,42	1,96	3,38
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,80	14,78	1,24	1,73	2,97
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,83	6,81	1,49	2,05	3,54
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,44	11,74	6,61	9,13	15,74
17	Bar, caffè, pasticcerie	1,29	10,53	4,97	6,87	11,84
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,29	7,95	2,83	3,91	6,74
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,29	5,50	2,84	3,91	6,75
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,29	9,73	8,28	11,45	19,73
21	Discoteche, night club	0,93	7,62	2,24	3,10	5,34

